



Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Brindisi

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELL'ORDINE TERRITORIALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DI BRINDISI

PERIODO (2024 – 2026)

Documento approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 19/11/2023

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Programma Triennale per la prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (d'ora in poi, per brevità, anche "PTPCTI" oppure Legge Anticorruzione o L. 190/2012), inclusivo della Sezione Trasparenza, è stato redatto in conformità alla seguente normativa:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (d'ora in poi per brevità "Legge Anti-Corruzione" oppure L. 190/2012).
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012" (d'ora in poi, per brevità, "Decreto Trasparenza" oppure D.lgs. 33/2013)
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (d'ora in poi, per brevità "Decreto inconferibilità e incompatibilità", oppure D.lgs. 39/2013)
- Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

- Legge 24 giugno 1923 n. 1395, recante “Tutela del titolo e dell’esercizio professionale dei Periti Industriali”,
- R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, recante “Regolamento per le professioni di Perito Industriale”
- Legge 25 aprile 1938, n. 897, recante “Norme sull’obbligatorietà dell’iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi”
- Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, recante “Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali”
- Decreto legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 recante “Modificazioni agli ordinamenti professionali”
- Decreto Ministeriale 1 ottobre 1948, recante “Approvazione del Regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali”
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”
- D.L. 31 agosto 2013, n. 101 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni", convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, nelle parti relative agli ordini professionali (art. 2, co.2 e 2 bis). Ed in conformità alla seguente regolamentazione:
- Delibera dell’ANAC (già CIVIT) n.72 dell’11 settembre 2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (d’ora in poi per brevità PNA);
- Delibera ANAC 21 ottobre 2014 n.145/2014 avente per oggetto: "Parere dell'Autorità sull'applicazione della l. n.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali”;
- Determinazione ANAC n.12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 al PNA” (per brevità Aggiornamento PNA 2015)
- Delibera n.831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016. " (per brevità PNA 2016)
- Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21-11- 2018; oggi fatte proprie dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019 di cui alla Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 e relativi allegati.

Tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente Programma, si intende regolamentato dalla normativa di riferimento.

Il PTPCTI 2024 - 2026 dell'Ordine Territoriale di Brindisi si compone del seguente documento e degli allegati che ne fanno parte sostanziale e integrante.

Sez. A - ANTICORRUZIONE

1- OBIETTIVI STRATEGICI DEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE

Lo scopo e la funzione del presente piano triennale in materia della prevenzione della corruzione e della trasparenza discusso dal Consiglio in sede dell'approvazione, è lo strumento di cui l'Ordine si dota per:

- Prevenire la corruzione e l'illegalità attraverso una valutazione del livello di esposizione dell'Ordine ai fenomeni di corruzione, corruttela e *mala gestio*;
- Compiere una ricognizione ed una valutazione delle aree nelle quali il rischio di corruzione appare più elevato, avuto riguardo alle aree e attività già evidenziate dalla normativa di riferimento, dal PNA 2013, dall'Aggiornamento al PNA 2015, dal PNA 2016 nella sezione specifica dedicata agli Ordini professionali (parte speciale III) nonché delle altre aree che dovessero risultare sensibili in ragione dell'attività svolta, dall'Aggiornamento PNA 2017, Aggiornamento PNA 2018, PNA 2019.
- Individuare le misure preventive del rischio;
- Garantire l'idoneità, sia sotto il profilo etico sia sotto il profilo operativo e professionale, dei soggetti chiamati ad operare nelle aree ritenute maggiormente sensibili al rischio corruzione e illegalità;
- Facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza, tenuto conto della loro compatibilità e applicabilità;
- Facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle inconferibilità ed incompatibilità;
- Assicurare l'applicazione del Codice di comportamento Specifico dei dipendenti e collaboratori dell'Ordine di Brindisi;
- Tutelare il dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower)
- Garantire l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato in conformità alla normativa di riferimento.

Il presente PTPC deve essere letto, interpretato ed applicato tenuto conto del disposto del Codice Specifico dei Dipendenti e Collaboratori dell'Ordine di Brindisi approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 20/10/2023 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente programma locale

Nella predisposizione del presente PTPC, l'Ordine tiene conto della propria peculiarità di ente pubblico non economico autofinanziato a carattere associativo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed è soggetto alla vigilanza del Ministero Giustizia e rappresenta la concreta applicazione della normativa di riferimento tenendo conto necessariamente dell'opportunità di contemperare gli obblighi legislativi alla realtà ordinistica.

2 - SOGGETTI

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine e i relativi compiti e funzioni sono:

A) L'Organo di indirizzo politico-amministrativo:

Consiglio dell'Ordine Formato da sette Consiglieri:

- Presidente: Cosimo Piliego
- Segretario: Giovanna Pantaleo
- Tesoriere: Vincenzo Morra
- Consiglieri: Vito Calabrese, Antonio Frascino, Antonio Iurlaro, Federico Piliego

Il Presidente e il Consiglio dell'Ordine:

- a) designa il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza Territoriale;
- b) adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti (art. 1, commi 8, della l. n. 190);
- c) adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

B) Il Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza:

secondo quanto disposto dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 " nelle sole ipotesi in cui gli Ordini e i Collegi professionali siano privi di dirigenti, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto dell'ente, purchè privo di deleghe gestionali. In tal

senso, dovranno essere escluse le figure del Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere. In questi casi, è auspicabile, al fine di prevedere forme di responsabilità collegate al ruolo di RPCT, che i Consigli nazionali, gli Ordini e Collegi territoriali, nell'impossibilità di applicare le responsabilità previste dalla L. 190/2012 ai consiglieri, definiscano e declinino forme di responsabilità almeno disciplinari, ai fini delle conseguenze di cui alla predetta legge, con apposite integrazioni ai propri codici deontologici".

Pertanto considerata all'interno dell'ente l'assenza sia di dirigenti, sia di dipendente con profilo non dirigenziale, il Presidente ed il Consiglio dell'Ordine ha individuato nella figura del per. ind. Calabrese Vito, Consigliere in possesso dei requisiti di professionalità e di integrità connessi al ruolo che non riveste ruoli operativi nelle aree di rischio tipiche dell'Ordine, ed è stato nominato RPCT con delibera del 20/10/2023 e svolge le seguenti funzioni:

- a) propone al Consiglio dell'Ordine il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;
- b) redige, e quindi trasmette al Consiglio dell'Ordine, - entro il 15 dicembre di ogni anno (dal 2017) - una relazione sull'efficacia delle misure adottate e definite nel Piano e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine;
- c) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
- d) verifica l'efficace attuazione e idoneità del Piano, anche con riferimento a eventuali proposte formulate dai dipendenti;
- e) propone la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni e/o qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine;
- f) riferisce al Consiglio Direttivo sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto;
- g) cura, anche attraverso le disposizioni di cui al Piano, il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013;
- h) deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria secondo le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.), oltre a darne tempestiva informazione all'ANAC, di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;

- i) cura la diffusione dei Codici di comportamento all'interno dell'Ordine e il monitoraggio sulla relativa attuazione.

Il Responsabile della prevenzione e corruzione può richiedere, in ogni momento, chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

C) Tutti i dipendenti dell'Ordine:

- a) partecipano al processo di gestione del rischio (allegato 1);
- b) osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- c) segnalano le situazioni di illecito al soggetto preposto ai procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55 bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001 (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001);
- d) segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento);
- e) devono svolgere attività informativa al Responsabile e proporre eventuali misure di prevenzione;
- f) sono sottoposti a procedimento disciplinare qualora violino le misure di prevenzione previste dal Piano.

La violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare, così come previsto nel codice disciplinare.

Attualmente l'Ordine non ha dipendenti

D) I collaboratori/consiglieri a qualsiasi titolo dell'Ordine:

- a) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;

ART. 3 ANALISI DEL CONTESTO

L'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Brindisi disciplinato nell'ordinamento giuridico italiano dalla Legge 1395/23, dal Regio Decreto 2537/25 e dal Decreto Luogotenenziale 382/44 è l'ente pubblico che rappresenta istituzionalmente la tutela della categoria dei Periti Industriali e dell'esercizio della professione e riunisce, in appositi Albi, tutti i Periti Industriali a tale esercizio

abilitati in base alle disposizioni di legge; ha la funzione principale di vigilare sulla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine nell'ottica di preservare l'interesse pubblico.

Le attribuzioni assegnate all'Ordine, così come individuate dall'art. 5 della L. 1395/23 e dall'art. 37 del RD 2537/1925, sono:

- Formazione ed annuale revisione e pubblicazione dell'Albo, dandone comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed alle Pubbliche Amministrazioni;
- Definizione del contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine;
- Amministrazione dei proventi e delle spese con compilazione di un bilancio preventivo e di un conto consuntivo annuale;
- A richiesta, formulazione di parere, sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
- Vigilanza per la tutela dell'esercizio della professione e per la conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli, con le sanzioni previste dalla Legge 28 Giugno 1874 n. 1938, per quanto applicabili per il tramite del Consiglio di Disciplina;
- Repressione dell'uso abusivo del titolo di Perito Industriale e dell'esercizio abusivo della professione, ove occorra mediante denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- Rilascio di pareri eventualmente richiesti da Pubbliche Amministrazioni su argomenti attinenti la professione di Perito Industriale
- Facilitare l'obbligo di aggiornamento professionale continuo da parte dell'iscritto

L'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Brindisi, esercita la propria attività esclusivamente nei riguardi degli iscritti al proprio Albo Professionale.

La fase del processo di gestione del rischio effettuata è quella relativa all'analisi del contesto in cui si trova ad operare, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

L'analisi ha previsto una fase di acquisizione dei dati ed una di elaborazione, al fine di trarre indicazioni operativi su settori e processi a rischio.

3.1 analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto ha avuto come obiettivo quello di evidenziare eventuali caratteristiche dell'ambiente nel quale l'ente opera, con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio.

L'acquisizione è avvenuta consultando le seguenti fonti esterne (reperibili sui siti istituzionali):

1. Relazione sull'attività delle forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, di cui all'Articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni
2. Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla direzione investigativa antimafia (DIA) di cui all'Articolo 109, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. Relazione ANAC del 17.10.2019 "La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare"
4. Notizie di stampa

Elaborazione dei dati:

Fattore	Dato elaborato e incidenza nel PTPC
Tasso di criminalità generale del territorio di riferimento	Basso – nessuna conseguenza nel processo di analisi dei rischi
Tasso di presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso	Basso – nessuna conseguenza nel processo di analisi dei rischi
Reati contro la Pubblica Amministrazione nella Regione	Basso – nessuna conseguenza nel processo di analisi dei rischi
Reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ente	Nessuno
Reati contro la Pubblica Amministrazione in enti analoghi	Nessuno
Procedimenti disciplinari	Non rilevanti ai fini anticorruptivi

3.2 analisi del contesto interno

Dal Punto di vista organizzativo l'ente è amministrata, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 165/01 da un organo politico costituito dal Consiglio Direttivo eletto direttamente dagli iscritti ogni quattro anni. E' composto da sette membri ed elegge tra i propri membri il Presidente, il Consigliere Segretario ed il Consigliere Tesoriere. il Presidente è il rappresentante legale dell'Ordine e presiede il Consiglio dell'Ordine e l'Assemblea. I ruoli di Segretario e Tesoriere corrispondono a quelli previsti dalle leggi costitutive nazionali. il Consiglio si avvale del parere consultivo di Commissioni Tecniche, formate da iscritti che offrono la propria disponibilità, su base volontaria, per l'approfondimento di svariati argomenti correlati alla professione e dei seminari ritenuti di volta in volta più utili per l'aggiornamento professionale dei colleghi.

Il Consiglio di Disciplina, costituito da sette membri scelti dal Presidente del Tribunale di Brindisi e operante presso la sede dell'Ordine, si occupa delle infrazioni al codice deontologico da parte degli iscritti, è strutturato in tre Collegi autonomi nel giudizio dei casi proposti.

L'Ordine attualmente non ha dipendenti.

4 - MAPPATURA DEI PROCESSI

La presente sezione analizza la gestione del rischio avuto riguardo esclusivamente ai processi dell'Ordine Territoriale di Brindisi e l'analisi si compone di 3 fasi:

- Fase 1 Identificazione o mappatura dei rischi avuto riguardo ai processi esistenti nell'ente;
- Fase 2 Analisi dei rischi e ponderazione dei rischi, avuto riguardo alla probabilità di accadimento e all'impatto conseguente, generante un livello di rischio;
- Fase 3 Definizione delle misure preventive, avuto riguardo al livello di rischio individuato.

La combinazione delle 3 fasi e il loro aggiornamento nel continuo consentono una gestione del rischio sistematica, tempestiva e dinamica, e, soprattutto, "su misura", ovvero in conformità all'ente.

5 - FASI DI GESTIONE DEL RISCHIO

Fase 1 - Mappatura delle aree di rischio

La mappatura delle aree di rischio, che rappresenta la prima fase della gestione del rischio, e ha per oggetto l'individuazione dei processi decisionali e istruttori che conducono alle decisioni con l'obiettivo di individuare possibili rischi di corruzione per ciascun processo, alla luce dell'operatività dell'Ordine di Brindisi. La mappatura è stata condotta alla luce delle caratteristiche dell'Ordine, e sarà oggetto di continuo aggiornamento in base ai dati fattuali riscontrati. Partendo dalla L. 190/2012 e dall'allegato 2 al PNA, si sono dapprima individuate le aree di rischio obbligatorie e, successivamente, si sono individuati i rischi specifici dell'Ordine.

Dalla mappatura svolta, i processi maggiormente a rischio risultano essere:

Area A - Acquisizione e progressione del personale

Processi:

- Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro
- Progressioni di carriera

Area B – Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture

Processi:

- Affidamento con procedura aperta ad evidenza pubblica
- Procedure ristrette
- Procedure negoziate, con particolare riferimento a forniture e servizi

Area C - Area affidamento incarichi esterni

Processi:

- Affidamento consulenze e collaborazioni professionali

Area D- Area provvedimenti amministrativi

Processi:

- Iscrizioni
- Cancellazione
- Trasferimenti

Area E – Attività specifiche dell'Ordine

Processi:

- Formazione professionale continua
- Attività di opinamento parcelle
- Procedimenti per individuazione di professionisti su richieste di terzi
- Attività elettorali

I provvedimenti disciplinari, per espressa previsione del Regolatore, sono state escluse dal novero dei processi. Le aree e i processi sono stati individuati avuto riguardo alle aree e rischi già evidenziati dalla normativa di riferimento e a quelli tipici dell'operatività dell'Ordine.

Fase 2 - Analisi del rischio

In conformità alla metodologia dell'Allegato 5 del PNA 2013, l'Ordine ha proceduto all'analisi e alla valutazione dei rischi connessi ai processi sopra indicati scaturiti dall'analisi del contesto nel quale l'ente opera, con riferimento a variabili culturali, sociali ed economiche del territorio. I risultati di tale attività sono riportati nell'Allegato 1 al presente PTPC (Tabella valutazione del livello di rischio 2024 – PTPC 2024-2026) che forma parte integrante e sostanziale del presente programma.

Fase 3 - Misure di prevenzione del rischio:

- Adeguamento alla normativa trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e, per l'effetto, predisposizione e aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente;
- Adesione al Piano di formazione che il CNPI ha predisposto per il 2021, e per l'effetto, presenza alla sessione formative da parte dei soggetti tenuti.
 - Verifica delle situazioni di incompatibilità ed inconferibilità
 - Codice di comportamento specifico dei dipendenti e tutela del dipendente segnalante
 - Gestione dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato, oltre che dell'accesso agli atti ex L. 241/90, secondo le indicazioni fornite nella Sezione Trasparenza del presente PTPC.

Tra le misure obbligatorie va, ovviamente, annoverato la pianificazione in materia anticorruzione e trasparenza di cui al presente PTPC.

Data la ridotta organizzazione operativa dell'Ordine, l'Ordine non si avvale della rotazione degli incarichi, essendo l'attuale organico formato da zero dipendenti

Con specifico riguardo all'attività di formazione, l'Ordine potrà beneficiare della formazione organizzata a livello nazionale direttamente dal CNPI (si rinvia in merito al Piano di Formazione allegato al PTPCTI adottato dal CNPI). In un secondo momento potrà essere integrata da una attività formativa organizzata in proprio; in questo ultimo caso, l'Ordine dovrà compilare un programma, individuando l'oggetto dell'attività formativa, i relatori, il materiale didattico, la data di erogazione, avendo inoltre cura di redigere e conservare gli elenchi presenze debitamente compilati dai discenti.

6 - Procedure e regolamentazione interna

Sono le misure di prevenzione derivanti da procedure e regolamentazione interna dell'Ordine che, in maniera diretta o indiretta, contrastano l'anticorruzione.

Queste comprendono, le esistenti procedure di regolamentazione interna dell'Ordine e le procedure interne del CNPI utili allo scopo, quali:

- il Regolamento di Trasparenza adottato dal CNPI in data 27 settembre 2019,
- il Codice deontologico dei Periti Industriali,
- le Linee guida in materia disciplinare,
- Il Regolamento e le Linee Guida sulla Formazione

Ulteriori misure specifiche sono tarate sull'attività che l'Ordine pone in essere, sulle modalità di svolgimento dei compiti istituzionali, sull'organizzazione interna e ovviamente sui processi propri di ciascun ente.

L'Ordine, qui di seguito, intende fornire alcune specifiche in merito a talune misure a presidio dei processi più ricorrenti ed essenziali della propria operatività.

- Processi di formazione professionale continua (attraverso l'approvazione di corsi e seminari verificati da un'apposita commissione didattica che verifica e autorizza l'inoltro all'accREDITAMENTO CNPI delle proposte presentate dalle commissioni tematiche interne e organizzate dalla Fondazione dell'Ordine).
- Processi di individuazione professionisti su richiesta di terzi

Tra le misure ulteriori e specifiche, l'Ordine segnala:

- il ricorso a Regolamenti e procedure interne disciplinanti il funzionamento, i meccanismi decisionali, assunzione di impegni economici, ruoli e responsabilità dei Consiglieri.

7 - ALTRE INIZIATIVE

A) Formazione in tema di anticorruzione

L'Ordine unitamente al Responsabile Anticorruzione, ha predisposto il Piano della Formazione in tema di prevenzione della corruzione

Il programma ha l'obiettivo di:

- individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- quantificare di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

B) Codice di comportamento

L'ordine attualmente non ha dipendenti; tuttavia qualora l'Ordine dovesse avere alle dipendenze tale figura collaborativa, è stato predisposto ai sensi del DPR 62/13 un codice etico e di comportamento finalizzato alla corretta disciplina di comportamenti prodromici al compimento di atti corruttivi. Il Codice definisce pertanto i valori ed i principi di condotta rilevanti per l'ente ai fini del buon funzionamento, dell'affidabilità, del rispetto di leggi e regolamenti nonché della sua reputazione.

Il Codice di comportamento contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti delle parti interessate, interne ed esterne alla stessa (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, ecc.), al di là e indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

C) Rotazione del personale

L'ordine attualmente non ha dipendenti.

D) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

L'ordine attualmente non ha dipendenti; tuttavia qualora l'ordine dovesse avere il dipendente, l'articolo 1, comma 51 della Legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (whistleblower). Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. Le politiche dell'Ordine in merito all'istituto ricalcano il nuovo articolo 54 bis prevede che "Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione anche tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica allo scopo attivato.

E) Inconferibilità

L'Ordine attualmente non ha dipendenti e quindi non ha in organico funzionari con mansioni dirigenziali. Tuttavia, qualora l'Ordine dovesse nominare tali figure, il decreto legislativo n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni ha disciplinato delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza, valutando ex ante ed in via generale che:

Sulla base del combinato disposto dell'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013 e delle previsioni del PNA, l'accertamento dell'insussistenza di cause di inconferibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR n. 445/2000: gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli (art. 17 del D.lgs. n. 39/2013: la situazione di inconferibilità non può essere sanata) e trovano applicazione a carico dei responsabili le sanzioni previste dal successivo art. 18.

Nell'ipotesi in cui la causa di inconferibilità, sebbene esistente ab origine non fosse nota all'amministrazione e si svelasse nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, che dovrà essere rimosso dall'incarico, previo contraddittorio.

Sez. B - TRASPARENZA (allegato 4)

1 - INTRODUZIONE

La trasparenza, come definita dalla recente normativa all'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto Legislativo n. 33/2013, "è intesa come accessibilità totale, delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"

L'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Brindisi viene ritenuto un ente pubblico non economico autofinanziato a carattere associativo e dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto della disposizioni di legge ed è soggetto alla "Amministrazione Trasparente" accessibile dal Sito Web Istituzionale.

2 - OBIETTIVI

La presente Sezione ha ad oggetto le misure e le modalità che l'Ordine, adotta per l'implementazione ed il rispetto della normativa sulla trasparenza, con specifico riguardo alle misure organizzative, alla regolarità e tempestività dei flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti nell'adeguamento, le tempistiche per l'attuazione, le risorse dedicate e il regime dei controlli finalizzati a verificare l'esistenza e l'efficacia dei presidi posti in essere.

Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, l'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Brindisi opera attraverso una organizzazione composta dal Consiglio Direttivo dell'Ordine composto da sette consiglieri e dal Consiglio di Disciplina territoriale composto da sette componenti.

3 - SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti responsabili e coinvolti nell'assolvimento degli obblighi trasparenza sono i medesimi indicati per l'assolvimento degli obblighi anticorruzione (Consiglio Direttivo).

Responsabile trasparenza

Come anticipato nella prima parte, il Responsabile Anticorruzione assume il ruolo di responsabile trasparenza, e, con specifico riguardo all'ambito trasparenza e alla conformità con il D.lgs. 33/2013, svolge i compiti meglio descritti nella parte generale.

Responsabili dei singoli uffici

Premesso che, come illustrato in organigramma, l'Ordine attualmente non ha dipendenti, il Presidente e il Consigliere Segretario (Responsabili) unitamente ai Consiglieri addetti per le varie aree di attività gestiscono tutte le comunicazioni da e verso l'Ordine, nei tempi e nei modi previsti dal presente programma e avuto riguardo della obbligatorietà di pubblicazione prevista dalla norma.

Nello specifico, il responsabile:

1. Si adopera per garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai sensi e per gli effetti della normativa vigente
2. Si adopera per garantire l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, al tempestività, la semplicità di consultazione, la facile accessibilità, al conformità dei documenti pubblicati a quelli originali in possesso dell'Ordine, l'indicazione della provenienza e la riutilizzabilità
3. Individua, nella struttura del proprio ufficio, gli incaricati di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione di propria competenza

Il responsabile degli uffici collabora attivamente e proattivamente con il Responsabile Territoriale e

con i soggetti preposti all'adeguamento alla normativa nel reperimento dei dati obbligatori e/o da questi richiesti e sia nelle verifiche e controlli che questi è tenuto a fare.

Provider informatico e inserimento dati

L'adeguamento alla normativa trasparenza, con particolare riguardo alla fase di inserimento dei dati, viene svolta direttamente tramite il Consigliere Segretario dell'Ordine.

I rapporti con un eventuale provider esterno, in termini di coordinamento, disposizioni da impartire, controllo dell'attività e delle relative tempistiche di esecuzione, sarebbe di competenza del responsabile degli uffici in coordinamento con il RCPT.

4 - APPLICAZIONE DEL D.LGS. 33/2013 E PRINCIPI GENERALI

La presente sezione, in conformità alle prescrizioni del D.lgs. 33/2013, alla delibera ANAC 145/2014 e alle Linee guida dell'ANAC sopra richiamate, assicura il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente e promuove la trasparenza come misura strumentale alla prevenzione della corruzione e come misura per un'organizzazione efficace.

L'Ordine:

- Garantisce e assicura la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti, avuto riguardo all'integrità, al costante aggiornamento, alla completezza, alla semplicità di consultazione, alla comprensibilità, all'omogeneità, alla facile accessibilità;
- Garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di privacy e di riservatezza dei dati, avuto riguardo ai requisiti della non pertinenza e non indispensabilità, nonché alla connotazione di dati come sensibili o giudiziari;
- Garantisce e assicura la conformità dei documenti pubblicati ai documenti originali in proprio possesso con indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilità.

5 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE

Il PTPCTI viene redatto e pubblicato in forma unificata sia per la sezione Prevenzione della Corruzione che per la sezione Trasparenza. L'Ordine si impegna a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dal D. lgs n. 33 del 2013 mediante l'aggiornamento del Sito Web Istituzionale con l'attivazione di una specifica sezione denominata "Amministrazione Trasparente" ed all'interno della specifica sezione sono state create sotto sezioni che contengono dati, documenti, informazioni la cui pubblicazione è prevista dalla normativa di riferimento. La sua strutturazione tiene conto della

peculiarità e specificità connesse alla natura, ruolo e funzioni dell'Ordine e pertanto è il risultato di un'opera di interpretazione e di adeguamento della normativa al regime ordinistico. I dati da pubblicare devono essere trasmessi dagli uffici e dai soggetti individuati come responsabili al soggetto che ha in carico la gestione del sito, che procede alla pubblicazione tempestivamente. I dati devono essere pubblicati secondo le scadenze previste dalla legge e secondo il criterio della tempestività.

6 - ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO

Il Responsabile Territoriale, pone in essere misure di controllo e di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi previsti in tema di trasparenza.

- Dà attuazione alle norme in materia di accesso documentale, di cui alla L. 241/1990, che ha ad oggetto esclusivamente documenti relativi a procedimenti amministrativi, nei quali il richiedente è parte diretta o indiretta.

- Dà attuazione alle norme in materia di accesso civico in conformità all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 33/2013:

- chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti dell'ente nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;

- l'istanza può essere trasmessa per via telematica e presentata al responsabile della trasparenza dell'Amministrazione. Le modalità di richiesta sono rappresentate nella "Sezione Consiglio Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico" del sito istituzionale.

Ricevuta la richiesta, il Referente si adopera, anche con i competenti uffici, affinché il documento, l'informazione o il dato richiesto, sia pubblicato nel sito e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo che, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni il dato/documento/informazione nel sito istituzionale, dando altresì comunicazione al richiedente e al RPCT.

L'accesso civico generalizzato è gestito dalla Segreteria dell'Ordine secondo le previsioni di legge. Le limitazioni e le esclusioni all'accesso civico generalizzato, di cui agli artt. 5 bis e 5 ter del D.lgs. 33/2013 seguono il regime di limitazioni ed esclusioni già previsto per l'accesso civico documentale.

7 - MONITORAGGIO E RIESAME

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie

Nell'allegato 2 "Misure Anticorruptive" viene descritta la modalità di monitoraggio ed eventuale riesame delle misure adottate, con i soggetti referenti e le attività da svolgersi.

Quale supporto al monitoraggio, l'ente si avvale della piattaforma messa a disposizione da AGID. Tale piattaforma nasce dall'esigenza di creare un sistema di acquisizione di dati e informazioni connesse alla programmazione e adozione del PTPCT, ma è concepito anche per costituire un supporto all'amministrazione al fine di avere una migliore conoscenza e consapevolezza dei requisiti metodologici più rilevanti per la costruzione del PTPCT (in quanto il sistema è costruito tenendo conto dei riferimenti metodologici per la definizione dei Piani) e monitorare lo stato di avanzamento dell'adozione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT e inserite nel sistema.

ALLEGATI

1. Tabella Valutazione del rischio
2. Tabella Misure prevenzione
3. Piano della formazione
4. Tabella Trasparenza (rif. pagina 14)